

Prot. n. 05/2018/UL

Ferrara 14 febbraio 2018

I CONCERTI NELLE CHIESE Norme e disposizioni pratiche

La materia dei concerti nelle chiese aperte al culto pubblico è stato oggetto di disposizioni da parte della competente autorità ecclesiastica. In particolare va tenuto presente il documento della Congregazione per il Culto Divino Concerti nelle chiese (1987), e l'Istruzione in materia amministrativa della CEI (2005).

Il criterio fondamentale è che la chiesa, in quanto luogo sacro, può accogliere in via ordinaria soltanto «quanto serve per esercitare e promuovere il culto e la religione», e cioè *attività di culto e formazione religiosa*. Nel caso dei concerti, si possono dunque distinguere tre fattispecie:

- a) Concerti per la preghiera o elevazioni musicali: Tali concerti sono da incoraggiare e consistono nella esecuzione di musica sacra o religiosa all'interno di una celebrazione della Parola di Dio, o in un esplicito contesto di preghiera. Si tratta di un vero e proprio atto di culto per cui non è necessario chiedere uno specifico permesso, ma resta opportuna la comunicazione dell'evento all'Ufficio liturgico, in modo da metterlo a conoscenza delle attività musicali che si svolgono nella Diocesi, ed eventualmente farsene promotore. A questa tipologia sono assimilabili, ad esempio, le rassegne di corali in forma di preghiera, le attività catechistiche che utilizzano anche la musica, le elevazioni organistiche che precedono o seguono immediatamente le celebrazioni liturgiche.
- b) Concerti di musica sacra o religiosa. Tali concerti sono tollerati e consistono nella esecuzione di musica composta per la liturgia e non più eseguibile oggi dopo la riforma liturgica o di musica ispirata alla Sacra Scrittura, alla liturgia o a tematiche religiose: essa può essere eseguita in chiesa nel rispetto del luogo sacro (in un clima di raccoglimento, debitamente introdotta...), previa richiesta di un Nulla osta all'Ufficio Liturgico che provvederà alla verifica di queste tre condizioni vincolanti:
 - nel programma vi deve essere una prevalenza (minimo 80%) di musica sacra o religiosa,
 - l'ingresso deve essere libero e gratuito,
 - l'organizzatore deve essere un Ente ecclesiastico.

Il "nulla osta" mira ad verificare che tale concerto sia assimilabile ad un atto di culto. In questa tipologia rientrano, ad esempio, i normali concerti d'organo.

c) *Concerti Generici di Musica*. Qualora per un concerto non si riscontrino tutte le tre condizioni precedentemente dette al punto b), si ricade nella fattispecie dei "concerti generici di musica". E' sottinteso che si tratti comunque di musica rispettosa del luogo sacro. Tali concerti sono *Proibiti*. Essi infatti *non costituiscono atto di culto* e non è mai possibile eseguirli in una chiesa aperta al culto, se non con espressa licenza dell'Ordinario. Tale licenza generalmente NON viene concessa.

La verifica che un concerto costituisca un atto di culto è particolarmente importante non solo dal punto di vista ecclesiale, ovvero per custodire la santità del luogo, ma è discriminante anche dal punto di vista civile, fiscale e assicurativo. Qualora in una chiesa si ospitasse un atto *non* di culto, sia pure gratuitamente, esso rappresenta un atto non istituzionale per il quale la Proprietà è tenuta all'osservanza delle normative civili in fatto di manifestazioni pubbliche (norme di sicurezza sulle

uscite, sugli impianti elettrici, norme antincendio, numero massimo di persone per tipologia di evento...), alla normativa sugli spettacoli (SIAE), alla copertura assicurativa per la responsabilità civile. Al contrario, a tutte queste norme le chiese sono normalmente derogate quando si tratti di atti di culto.

Concludendo: nella *fase di progettazione* di un evento musicale, la richiesta di *Nulla osta* presso l'Ufficio Liturgico, rappresenta un momento importante, perché apre normalmente quello spazio di dialogo e riflessione necessario sia per capire la natura esatta del concerto proposto e le sue eventuali implicazioni giuridiche, sia per approfondire il significato religioso di tali manifestazioni, affiancando i parroci nel dialogo diretto con i musicisti e gli organizzatori.

Qualora in tale verifica con l'Ufficio liturgico emerga che non ci sono le condizioni per dare il "nulla osta", sarà sempre possibile adire all'Ordinario per chiedere la necessaria Licenza, anche tramite l'Ufficio Liturgico stesso.

Si ricorda infine che il *Nulla osta* costituisce soltanto una verifica di idoneità *puramente ecclesiale*, fatta in modo rigorosa e stringente in modo tale da assicurare agli organizzatori (che dal punto di vista civile restano gli unici responsabili dell'evento) di restare entro la normativa civile; tuttavia l'autorità civile può e deve fare i suoi accertamenti a prescindere da tale *Nulla osta*.

APPENDICE: NORME PRATICHE per l'organizzazione dei Concerti, ovvero come scrivere le Comunicazione e le Richieste (Nulla osta – Licenza) e altre norme da osservare.

- a) Per i *Concerti per la preghiera o Elevazioni musicali*, la Comunicazione all'Ufficio Liturgico può avvenire semplicemente inviando una mail all'Addetto per la Musica Sacra (donpaologaleazzi@gmail.com), in cui si dà notizia brevemente dell'evento che si sta organizzando, allegando le eventuali locandine pubblicitarie prodotte, in modo da poterne eventualmente diffondere la notizia.
- b) Per i *Concerti di Musica sacra o religiosa*, la **Richiesta di** *Nulla Osta* all'Ufficio Liturgico deve essere formalizzata inviando una mail all'Addetto per la Musica Sacra (donpaologaleazzi@gmail.com) in cui si specifica:
 - 1. Luogo, data, ora del Concerto proposto
 - 2. Programma completo e dettagliato dei brani (titolo e autore)
 - 3. Esecutori (coro, cantanti, strumentisti)
 - 4. Ente ecclesiastico organizzatore
 - 5. Totale gratuità e libertà di accesso al concerto (è proibita ogni forma di prevendita).
 - 6. Eventuali raccolte liberali di fondi per beneficenza in concomitanza del concerto.

Tale richiesta deve avvenire in *fase di organizzazione* del concerto, in modo da poter eventualmente intervenire sul programma, e dunque **almeno 30 giorni prima** del Concerto. Spetta al Parroco (o Rettore della chiesa) presentare tale richiesta. Sarà utile ricordare agli esecutori di avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa. I musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, al seggio del celebrante, all'ambone. È opportuno che il concerto sia presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.

c) Per i Concerti Generici di Musica, la richiesta di Licenza all'Ordinario deve essere inoltrata mediante e-mail al Vicario generale (vicario@diocesiferrara.it) almeno 30 giorni

prima dell'evento proposto; in essa occorre riportare tutte le informazioni già previste per i concerti di musica sacra (al punto b). Inoltre:

- 1. Occorre motivare brevemente le ragioni per cui tale concerto viene proposto in chiesa.
- 2. Deve essere specificato l'Ente organizzatore, specialmente se non fosse ecclesiastico.
- 3. L'Ente organizzatore del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell'edificio, i danni eventuali.

Spetta all'Ente organizzatore (in accordo con il Parroco o Rettore della Chiesa) inoltrare tale richiesta. Circa la realizzazione del concerto, si avrà cura di osservare tutto quanto è già stato specificato per i concerti di musica sacra e religiosa; inoltre il SS.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso.

n Giacomo Granzotto

Direttore U.L.D.